

1. Le **sottozone agricole E1** sono aree di particolare valore paesistico-ambientale.

2. In queste aree vanno rispettati e tutelati gli ecosistemi presenti lungo i corsi d'acqua e preservati i caratteri del paesaggio agrario.

3. Tipo di interventi previsti nelle sottozone E1: secondo quanto previsto dagli artt. 4, 6 limitatamente agli annessi rustici e art. 7 limitatamente ai primi due commi, della L. R. 5 marzo 1985, n. 24; le nuove edificazioni dovranno essere adiacenti ad edifici già esistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del suolo agricolo.

4. L'ampliamento delle abitazioni esistenti deve essere realizzato secondo le prescrizioni contenute nella classe 6 dell'Allegato 2 N.T.A. "Abaco dei tipi edilizi" (abitazione rurale).

5. La costruzione di nuovi annessi rustici, nonché l'ampliamento di quelli esistenti è ammessa nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 2% del fondo rustico e comunque non superiore a 1000 mq di superficie; indici di copertura fino ad un massimo del 5% e comunque non superiore a 1500 mq potranno essere concessi a condizione venga allegata all'istanza del Permesso di costruire una perizia asseverata firmata da perito agrario o da agronomo che giustifichi il maggior rapporto fra superficie del fabbricato richiesto e l'attività agricola connessa; inoltre deve essere realizzata secondo le prescrizioni contenute nella classe tipologica 7 dell'Allegato 2 N.T.A. "Abaco dei tipi edilizi" (annesso rustico).

6. In queste aree è di norma vietato l'uso dell'asfalto, i percorsi pedonali-ciclabili sono da realizzare preferibilmente su capezzagne o antichi percorsi in disuso, è altresì vietato il tombinamento anche parziale dei corsi d'acqua ad eccezione dei ponti di accesso alle abitazioni.